

Codice di comportamento

15 Febbraio 2019

1. Oggetto della Procedura

La presente codice di comportamento (il “**Codice**”) - adottato dal Consiglio di Amministrazione della GIMA TT S.p.A. (“**GIMA**” o la “**Società**”) - ha lo scopo di:

- a) identificare i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Associate (come di seguito definiti), obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalla normativa applicabile in tema di *internal dealing* (i “**Soggetti Obbligati**”);
- b) dare informazione ai Soggetti Obbligati dell’avvenuta identificazione, degli obblighi connessi e delle modalità di effettuazione delle comunicazioni previste dalla legge;
- c) indicare gli adempimenti informativi a carico gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti (come di seguito definiti);
- d) identificare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e diffusione al mercato delle comunicazioni di cui sopra.

2. Soggetti Obbligati

- a) i componenti degli organi di amministrazione e controllo di GIMA TT, nonché i soggetti che svolgono funzioni di direzione in GIMA TT (ivi inclusi il Direttore Generale e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari) ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni che possano incidere sull’evoluzione futura e sulle prospettive di GIMA TT;
- b) le persone strettamente associate ai Soggetti Rilevanti, rientranti in una o più delle seguenti tipologie:
 - (i) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale;
 - (ii) i figli a carico ai sensi del diritto nazionale;
 - (iii) un parente che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno alla data dell’operazione; o
 - (iv) una persona giuridica, trust o società di persone, le cui responsabilità di direzione siano rivestite da una persona che svolge funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o da una persona di cui alle lettere a), b) o c), o direttamente o indirettamente controllata da detta persona, o sia costituita a suo beneficio, o i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di detta persona (le “**Persone Strettamente Associate**”).

La Società istituisce e mantiene aggiornato il Registro Internal Dealing - di cui all’Allegato I - che elenca i Soggetti Rilevanti e le relative Persone Strettamente Associate.

3. Operazioni Rilevanti

I Soggetti Obbligati sono tenuti a trasmettere a Consob e a GIMA, nei termini e con le modalità stabilite al successivo punto 4, le informazioni su tutte le Operazioni Rilevanti, entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione.

Sono “**Operazioni Rilevanti**” le operazioni che soddisfano ciascuno dei seguenti requisiti soggettivi, oggettivi e quantitativi.

Requisiti soggettivi

Le operazioni devono essere effettuate da Soggetti Obbligati, anche per interposta persona.

Requisiti oggettivi

Le operazioni devono avere a oggetto i seguenti strumenti finanziari (gli “**Strumenti Finanziari Rilevanti**”):

- a) azioni o strumenti di debito emessi da GIMA, che siano:
 - (i) ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati, o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati;
 - (ii) negoziati su un sistema multilaterale di negoziazione (“MTF”), ammessi alla negoziazione su un MTF o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione su un MTF;
 - (iii) negoziati su un sistema organizzato di negoziazione (c.d. *Organized Trading Facility* o OTF); o
- b) strumenti derivati e altri strumenti finanziari collegati alle azioni o agli strumenti di debito di cui alla lettera a) o a detti strumenti derivati.

Le modalità di esecuzione delle Operazioni Rilevanti, includono:

- i) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;
- ii) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di azioni derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- iii) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- iv) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- v) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario di GIMA;
- vi) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni *put* e opzioni *call*, e di *warrant*;
- vii) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di strumenti di debito;

- viii) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a strumenti di debito di GIMA, compresi i *credit default swap*;
- ix) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi di condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- x) la conversione (automatica o non automatica) di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- xi) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- xii) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati;
- xiii) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di un Soggetto Obbligato;
- xiv) l'assunzione o la concessione in prestito di azioni o strumenti di debito di GIMA o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati.
- xv) la cessione in garanzia o in prestito di Strumenti Finanziari Rilevanti;
- xvi) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale;
- xvii) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; e
- xviii) le operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita quando l'assicurato è un Soggetto Obbligato, il rischio dell'investimento è a carico del contraente e quest'ultimo ha il potere di assumere decisioni sull'investimento.

Requisiti quantitativi

Sono rilevanti tutte le operazioni successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo pari a Euro 20.000 nell'anno civile sommando tutte le operazioni effettuate nell'anno civile senza compensazione, tenendo anche conto delle eventuali operazioni effettuate dalle Persone Strettamente Legate.

Nel caso delle operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari derivati, *warrant* o *covered warrant* ai fini del calcolo si utilizza il controvalore nozionale, calcolato come il prodotto tra il numero delle azioni controllate dallo strumento ed il prezzo ufficiale dell'attività sottostante rilevato il giorno di conclusione delle operazioni.

4. Termini, contenuto e modalità delle comunicazioni obbligatorie

4.1 Termini delle comunicazioni

Sia i Soggetti Rilevanti che le Persone Strettamente Associate sono tenuti a comunicare alla Consob e alla Società l'effettuazione di Operazioni Rilevanti **entro tre giorni lavorativi**, secondo le modalità indicate al successivo punto 4.2.

La Società deve provvedere affinché tali Operazioni Rilevanti notificatele siano successivamente comunicate al pubblico **entro tre giorni lavorativi**.

Pertanto, al fine di assicurare l'adempimento dei predetti obblighi di legge:

- a) in esecuzione della normativa applicabile i Soggetti Obbligati notificano alla Consob le Operazioni Rilevanti entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione;
- b) Ai sensi della presente procedura i Soggetti Rilevanti sono tenuti (i) a comunicare alla Società e (ii) a fare in modo che le Persone ad essi Strettamente Associate comunichino alla Società le informazioni sulle Operazioni Rilevanti entro **due giorni lavorativi** dalla data di effettuazione dell'operazione. Fermo restando l'obbligo normativo a carico delle Persone Strettamente Associate di effettuare tale comunicazione direttamente alla Società.

GIMA pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Obbligati entro tre giorni lavorativi dalla data di effettuazione dell'operazione mediante l'invio di un comunicato attraverso mezzi di informazione che possono ragionevolmente garantire un'effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta l'Unione Europea.

4.2 *Contenuti e modalità delle comunicazioni*

Le comunicazioni devono essere trasmesse dai Soggetti Obbligati, entro la scadenza di cui al precedente punto 4.1, utilizzando il modello di notifica *sub Allegato II* alla presente procedura.

Il modello andrà compilato in ogni sua parte e trasmesso esclusivamente con le seguenti modalità:

a) alla Consob:

- tramite (i) posta elettronica certificata all'indirizzo CONSOB@PEC.CONSOB.IT (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) oppure (ii) tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica PROTOCOLLO@CONSOB.IT, specificando in entrambi i casi come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Internal Dealing", oppure
- tramite altri mezzi elettronici stabiliti dalla Consob che assicurano la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni durante tutta la trasmissione e garantiscono la certezza della fonte dell'informazione trasmessa.

b) alla GIMA / Ufficio Legale Societario:

- tramite invio postale o consegna diretta all'Ufficio Legale Societario di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., all'attenzione dell'Avv. Giovanni Barbieri, via Bruno Tosarelli n. 184 – 40055 Castenaso (BO); oppure
- via Telefax al numero: +39 051 783181; oppure
- per e-mail, allegando il file, all'indirizzo: gima.tt@legalmail.it.

Il soggetto che effettua la notifica riceve riscontro da parte dell'Ufficio Legale Societario dell'avvenuta ricezione della comunicazione effettuata.

Il Soggetto Preposto provvede (i) a notificare a Consob e ad informare il pubblico del contenuto delle notifiche ricevute dai Soggetti Rilevanti utilizzando lo SDIR; e (ii) a pubblicare le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti sul sito internet di IMA.

5. Soggetto preposto alla gestione e alla diffusione delle informazioni sulle Operazioni Rilevanti notificate.

Il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato, delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati è individuato nell'Ufficio Legale Societario di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., nella persona dell'Avv. Giovanni Barbieri.

L'Ufficio Legale Societario informa per iscritto i Soggetti Rilevanti - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile.

L'Ufficio Legale Societario provvede altresì all'archiviazione sistematica delle comunicazioni ricevute ed effettuate per effetto della presente procedura ed all'istituzione e aggiornamento del Registro Internal Dealing.

6. Ulteriori obblighi dei Soggetti Rilevanti.

Ciascun Soggetto Rilevante ha l'obbligo di:

- (i) informare per iscritto le Persone Strettamente Associate - conservando copia della notifica - degli obblighi posti a loro carico dalla presente procedura e dalla normativa applicabile;
- (ii) informare tali soggetti della loro iscrizione nel Registro Internal Dealing; e
- (iii) trasmettere tempestivamente alla Società tutte le informazioni necessarie per consentire che il Registro Internal Dealing risulti completo ed aggiornato.

7. *Blackout Periods*

I Soggetti Obbligati non possono effettuare operazioni per proprio conto ovvero per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari Rilevanti (le “**Operazioni**”), durante un periodo di 30 giorni di calendario prima dell'annuncio della relazione semestrale, del bilancio d'esercizio e - laddove espressamente previsto dalla normativa - di dati preliminari (il “**Blackout Period**”).

7.1 *Deroghe al divieto di negoziazione durante Blackout Periods*

Il Consiglio di Amministrazione di GIMA si riserva la facoltà di consentire ai Soggetti Rilevanti di effettuare tutte o alcune delle Operazioni durante un Blackout Period, previo invio di una richiesta scritta di autorizzazione al Consiglio di Amministrazione di GIMA almeno 10 (dieci) giorni di calendario prima della data prevista di esecuzione. La richiesta deve contenere una descrizione dell'Operazione considerata, nonché la spiegazione del motivo per cui tale Operazione non possa essere effettuata in un momento diverso dal Blackout Period.

Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare il compimento di un'Operazione durante un Blackout Period solo:

- (I) qualora sussistano circostanze eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata degli Strumenti Finanziari Rilevanti di GIMA. In tale ipotesi, la richiesta deve contenere la spiegazione del motivo per cui la vendita degli Strumenti Finanziari Rilevanti è

l'unico modo per ottenere i fondi necessari. Tali circostanze sono considerate eccezionali se si tratta di situazioni estremamente urgenti, impreviste e impellenti che non sono imputabili al Soggetto Rilevante. Ai fini della valutazione del carattere eccezionale delle circostanze, il Consiglio di Amministrazione valuta, tra l'altro, se il Soggetto Rilevante si trovi in una situazione creatasi prima dell'inizio del Blackout Period che richieda il pagamento di un importo a terzi, compresi gli obblighi fiscali, e tale Soggetto Rilevante non possa ragionevolmente adempiere se non vendendo immediatamente gli Strumenti Finanziari Rilevanti; ovvero

- (II) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso di Operazioni inerenti a:
- (a) assegnazione di Strumenti Finanziari nell'ambito di un piano di assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti ai dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il piano sia stato preventivamente approvato da GIMA, le condizioni del piano specifichino i tempi e le modalità di assegnazione degli Strumenti Finanziari Rilevanti, nonché i beneficiari, e il Consiglio di Amministrazione non possa esercitare discrezionalità; (ii) il Soggetto Rilevante non possa esercitare discrezionalità rispetto all'accettazione degli Strumenti Finanziari attribuiti; e (iii) l'assegnazione non sia influenzata da alcuna informazione privilegiata¹;
 - (b) assegnazione di opzioni, *warrant* o obbligazioni convertibili nell'ambito di un piano per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) la data di scadenza per l'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione scada durante un Blackout Period; (ii) il Soggetto Rilevante venda le azioni acquisite a seguito dell'esercizio di tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione; (iii) il Soggetto Rilevante notifichi a GIMA la decisione irrevocabile di esercitare tali opzioni, *warrant* o diritti di conversione almeno quattro mesi prima della data di scadenza; (iv) il Soggetto Rilevante è stato preventivamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione di GIMA;
 - (c) assegnazione di Strumenti Finanziari Rilevanti nell'ambito di un piano di risparmio per i dipendenti, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: (i) il Soggetto Rilevante abbia aderito al piano prima dell'inizio del Blackout Period (salvo non vi potesse aderire prima a causa della data di inizio del rapporto di lavoro); (ii) il Soggetto Rilevante non modifichi le condizioni della propria partecipazione al piano, né revochi tale partecipazione, durante il Blackout Period; (iii) le operazioni di acquisto siano chiaramente organizzate sulla base delle condizioni del piano e il Soggetto Rilevante non possa modificare tali condizioni, ovvero tali operazioni siano pianificate in modo da avere luogo in una data prestabilita compresa nel periodo di chiusura;
 - (d) trasferimenti che non mutano la titolarità degli Strumenti Finanziari Rilevanti, purché il trasferimento avvenga da un conto all'altro di un Soggetto Rilevante, ed il trasferimento non determini variazioni del prezzo di tali Strumenti Finanziari Rilevanti;

¹ Una "informazione privilegiata" è un'informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più Strumenti Finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali Strumenti Finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

- (e) acquisizioni di garanzie o diritti reali limitati su Strumenti Finanziari Rilevanti, purché la relativa richiesta al Consiglio di Amministrazione contenga la spiegazione del motivo per cui l'acquisizione non ha avuto luogo in un altro momento, e il Consiglio di Amministrazione accetti la spiegazione fornita.

8. *Obblighi a carico degli Azionisti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti*

Chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10% del capitale della Società², nonché ogni altro soggetto che la controlla (“**Azionista Rilevante**”), è tenuto a comunicare alla Consob e al pubblico le Operazioni Significative (come di seguito definite), aventi ad oggetto azioni GIMA o altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate anche per interposta persona.

Tale obbligo è posto a carico anche delle persone strettamente legate a un Azionista Rilevante, ossia:

- a) il coniuge, non separato legalmente, dai figli a carico, anche del coniuge, e, se conviventi da almeno 1 anno, dai genitori, parenti ed affini dei soggetti rilevanti;
- b) le persone giuridiche, società di persone e i *trust* in cui un Azionista Rilevante o una delle persone di cui alla lettera a) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;
- c) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Azionista Rilevante o da una delle persone di cui al punto a);
- d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Azionista Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a);
- e) i *trust* costituiti a beneficio di un Azionista Rilevante o di una delle persone di cui alla lettera a).

(“**Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti**”).

Gli Azionisti Rilevanti informano le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti degli obblighi di comunicazione previsti ai sensi della presente procedura.

Operazioni Significative

Sono rilevanti le operazioni concernenti l'acquisto, la vendita, la sottoscrizione o lo scambio di azioni GIMA e/o di strumenti finanziari ad esse collegati³, il cui importo complessivo raggiunga o superi la soglia di Euro 20.000 in un anno (“**Operazioni Significative**”).

Successivamente ad ogni comunicazione non sono comunicate le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga o superi un controvalore di ulteriori Euro 20.000 entro la fine dell'anno. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti.

Inoltre non sono comunicate le operazioni effettuate tra l'Azionista Rilevante e le relative Persone Strettamente Legate nonché le operazioni effettuate da GIMA e da società da questa controllate. Restano

² Rappresentata da azioni con diritto di voto e calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99.

³ Ossia: a) gli strumenti finanziari che consentono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in azioni o scambiabili con esse; c) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni.

ferme le ulteriori esenzioni previste dall'articolo 152-*septies*, comma 3, del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99.

Tali obblighi non si applicano qualora l'Azionista Rilevante e le relative Persone Strettamente Legate siano tenuti a notificare le operazioni effettuate ai sensi dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014.

Modalità di comunicazione

Gli Azionisti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti notificano le Operazioni Significative - utilizzando il modello di notifica di cui all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99 - direttamente alla Consob e al pubblico entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

Gli Azionisti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, previo accordo con GIMA, possono richiedere a quest'ultima di effettuare la comunicazione a Consob e la pubblicazione delle operazioni per loro conto. In questo caso:

(i) gli Azionisti Rilevanti, anche per conto delle Persone Strettamente Legate agli Azionisti Rilevanti, trasmettono a GIMA il modulo di notifica debitamente compilato entro il quattordicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione, via telefax al numero: 051783181, oppure per e-mail, allegando il file, all'indirizzo: gima.tt@legalmail.it.

(ii) GIMA pubblica le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni.

Le comunicazioni sono rese alla Consob e al mercato secondo le modalità indicate all'Allegato 6 del Regolamento Emittenti Consob n. 11971/99.

Il Codice entra in vigore dal 15 febbraio 2019 e sostituisce la precedente versione approvata il 26 giugno 2017. Da tale data decorreranno gli obblighi di comunicazione delle operazioni compiute dai Soggetti Obbligati, nonché i relativi obblighi di comunicazione al mercato in capo a GIMA TT.

Allegato I - Format Registro Internal Dealing

Soggetto Rilevante	Posizione/Carica	Luogo di nascita/sede	codice fiscale/p. IVA	Data di Nascita	Data di iscrizione	Data di cancellazione

Tipologia di associazione	Dati identificativi	Luogo di nascita/sede	codice fiscale/p. IVA	Data di Nascita	Data di iscrizione	Data di cancellazione

1		
Dati relativi al Soggetto Obbligato		
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.] [Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2		
Motivo della notifica		
a)	Posizione/qualifica	<i>[Per Soggetti Rilevanti: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno di GIMA.] [Per le Persone Strettamente Associate, — indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a un Soggetto Rilevante; —nome e cognome e posizione del pertinente Soggetto Rilevante.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3		
Dati relativi a GIMA		
a)	Nome	GIMA TT S.p.A.
b)	LEI	<i>[Codice identificativo di GIMA, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4		
Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate		

a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<p><i>[— Indicare la natura dello strumento: — un’azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un’azione o a uno strumento di debito;— Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>					
b)	Natura dell’operazione	<p><i>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall’articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522(1) della Commissione adottato a norma dell’articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all’articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014. A norma dell’articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l’operazione è legata all’utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</i></p>					
c)	Prezzo/i e volume/i	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th data-bbox="723 874 1352 954">Prezzo/i</th> <th data-bbox="1352 874 2002 954">Volume/i</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="723 954 1352 1042" style="height: 50px;"></td> <td data-bbox="1352 954 2002 1042" style="height: 50px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Prezzo/i	Volume/i			<p><i>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</i></p> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche</i></p>
Prezzo/i	Volume/i						

		<i>di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
d)	Informazioni aggregate - Volume aggregato - Prezzo	<i>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni: — si riferiscono allo stesso strumento finanziario; — sono della stessa natura; — sono effettuate lo stesso giorno e — sono effettuate nello stesso luogo; Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.] [Informazioni sui prezzi: — nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione; — nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate. Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico o della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma</i>

		<i>dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i>
<p>(1) Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.</p>		

